



Notaio

Dr. Maria Patrizia Bersotti

Repertorio 70104

Raccolta 25373

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 20 (venti) del mese di giugno in Acquaviva (SI) Via Fratelli Braschi n. 162, presso i locali ex Cooperativa.

Davanti a me Dott. **MARIA PATRIZIA BERSOTTI**, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- **MONCIOTTI ANNA** nata a Montepulciano (SI) il 29 aprile 1943, residente a Montepulciano (SI), Frazione Acquaviva, Via Fratelli Braschi n. 37, insegnante, codice fiscale MNC NNA 43D69 F592R;

che interviene al presente atto nella qualità di Governatore dell'associazione riconosciuta:

- "**FRATELLANZA DI MISERICORDIA di Acquaviva**" con sede in Montepulciano (SI) Frazione Acquaviva, Via Fratelli Braschi n. 162, Codice fiscale 00536030521, detta Venerabile Confraternita di Misericordia di Acquaviva, Ente dotato di Personalità Giuridica di diritto privato, riconosciuto con Decreto della Regione Toscana n. 6475 del 31 dicembre 2015 iscritto al n. 971 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e iscritto ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 al Registro Regionale degli Enti e Organismi di Volontariato tenuto presso la Regione Toscana con Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana in data 11 dicembre 1995 n. 05917. Detta comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, **MONCIOTTI ANNA**, in qualità di Governatore, che constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo, in questo giorno e per le ore 21 (ventuno) e 15 (quindici) in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto e ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - codice del terzo settore - in via telematica e a mezzo affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale e in altri luoghi pubblicamente frequentati;

- che in prima convocazione, l'assemblea convocata per le ore 17 (diciassette), è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione numero 67 (sessantasette) confratelli;

- che sono presenti i componenti del Magistrato nelle persona di esso Governatore, del Vice Governatore Vannuccini Ilio e dei Consiglieri Biagiotti Marcello, Palazzi Marino, Paoluc-

Registrato a
Montepulciano
il 21 giugno 2019
al n. 1618 serie 1T.

ci Vasco e Torsello Maria;

- che sono presenti i Proviviri Marocci Andrea e Mariotti Artemio;
- che sono presenti i Membri del Collegio dei Sindaci Revisori Bastregghi Mario, Lesti Laura e Garavelli Michele, nonché il Sindaco supplente Vannozzi Luciano;
- che non è presente il Correttore;
- che pertanto ai sensi del vigente statuto, la presente assemblea in seconda convocazione è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo statuto ai sensi del comma 2 articolo 101 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - codice del Terzo settore che entrerà in vigore al momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Prende la parola il Governatore che dichiara all'assemblea che si rende necessario adeguare lo statuto a quanto previsto dalla nuova normativa del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Complessivamente il nuovo Statuto risponderà alle seguenti esigenze:

- a) Necessità di adeguamento alle nuove leggi del Terzo Settore
- b) Necessità di indicare in modo preciso e dettagliato le attività che effettivamente si svolgono e che precedentemente erano indicate in modo complessivo e generico.
- c) Adeguamento agli Statuti di tutte le Misericordia d'Italia
- d) Semplificazione e ammodernamento del linguaggio e delle procedure e eliminazione di organi che ormai appaiono definitivamente superati.

Il Governatore dichiara che il vecchio Statuto è stato modificato in base al modello compilato dal "Siena Soccorso - CE-SVOT". Dopo la modifica, il nuovo Statuto è stato trasmesso al Siena Soccorso che lo ha approvato; e che Siena Soccorso provvederà a inviare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia uno statuto modello analogo a quello che verrà approvato dalle 43 (quarantatré) associazioni di Misericordia della Provincia di Siena.

Il Governatore espone pertanto le modifiche apportate allo statuto.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità dei voti dei confratelli presenti e pertanto validamente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto proposto dal Governatore, conforme alle previsioni e normativa del D.Lgs 117/2017 che entrerà in vigore al momento dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo settore. Lo statuto nella sua redazione aggiornata, sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessa nella lettura per espressa volontà della componente.

- di delegare il Governatore all'adempimento delle formalità necessarie per l'iscrizione dell'ente al Runtis.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 21 e 50 (ventuno e cinquanta).

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 Codice del Terzo Settore, il presente verbale - contenente modifiche per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 - è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 G.D.P.R., la comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stata informata sull'utilizzo degli stessi. Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli occupati per cinque pagine intere e quanto di questa sesta - è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 22 (ventidue).

F.to ANNA MONCIOTTI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 21 giugno 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Patrizia Bersotti, the notary mentioned in the text. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending to the right.



Notaio
Dr. Maria Patrizia Bersotti

Allegato "A" all'atto n. 70104/25373

STATUTO

PREMESSA STORICA

L'attuale Fratellanza di Misericordia ha origine dalla fusione della "Fratellanza Artigiana" con la "Misericordia di Misericordia".

Nata il 30 dicembre 1866, nell'allora popoloso paese di Acquaviva, la Fratellanza Artigiana si proponeva, in un contesto privo di assistenze sociali, quali l'attuale INAIL o altre, principalmente di tutelare economicamente quei lavoratori che, per infortunio o malattia, si vedevano privati della retribuzione. I soci avevano vari obblighi tra i quali quello del versamento mensile di una quota di iscrizione per l'assistenza economica, ma anche quello di soccorso morale e materiale domiciliare nonché quello del trasporto e della tumulazione dei defunti.

Nello stesso periodo, o quasi, svolgeva la sua "attività" nel Paese anche un'altra Associazione, la "Misericordia di Misericordia", con intenti quasi identici, forse più proiettati all'assistenza anche spirituale nonché alla carità cristiana. Con questi principi operarono fin quando, con l'assistenza statale le motivazioni, soprattutto economiche, vennero a mancare.

Fu allora, e precisamente l'11 febbraio 1964, che di comune accordo fu effettuata la fusione; la neonata associazione prese il nome di "FRATELLANZA di MISERICORDIA" mantenendo gli obiettivi delle precedenti con l'impegno dell'aiuto morale e materiale ai più bisognosi ed agli ammalati.

Questi sono i propositi che oggi facciamo nostri, riprendiamo la strada indicata dai nostri bisnonni, nella certezza di essere sempre più numerosi.

Capo I°

ORIGINE, CARATTERI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE:

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita in Acquaviva l'Associazione ente del Terzo settore denominata "Fratellanza di Misericordia-ODV" con sede in Montepulciano-ACQUAVIVA, Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, da ora in avanti denominata Misericordia.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

La Fratellanza di Misericordia di Acquaviva è un'Associazione di Confratelli, avente per scopo la costante affermazione delle carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. La Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3 - ELEMENTI GIURIDICI

La Fratellanza di Misericordia di Acquaviva-ODV è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4 - FINALITA'

Scopo della Misericordia è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

La Misericordia persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-

ti;

g) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche.

In particolare, la Misericordia può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) Impegnarsi per l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) Svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) Realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) Promuovere la donazione degli organi;

e) Operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) Attuare iniziative di educazione, istruzione, anche professionale, nonché l'attività di informazione culturale di interesse sociale con finalità educative;

g) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

h) Operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) Provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone compite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

j) Garantisce il servizio di trasporto funebre dall'Obitorio del Monoblocco ospedaliero di Nottola o dalla propria abitazione, sita nel Comune di Montepulciano. Gratuito per i soci;

k) Provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone compite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratui-

ta di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

l) La tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

m) Iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

n) La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

La Misericordia può compiere, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La Fratellanza di Misericordia di Acquaviva provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-operativo dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6 - SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Misericordia.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fratellanza di Misericordia di Acquaviva mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8 - STEMMMA ED IMMAGINE COORDINATA

Lo stemma della Fratellanza di Misericordia di Acquaviva è rappresentato da uno scudo, contornato da due tralci di alloro. Nella parte superiore con fondo azzurro c'è l'emblema della croce latina, di colore giallo, con ai lati le lettere i gotico "F" ed "M" di colore rosso (Fraternita Misericordiae). Nella parte inferiore sono rappresentate due mani, di

diverso colore che si stringono. Il tutto sormontato da una corona.

La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 9 - VESTE

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10 - ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Misericordia aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fratellanza di Misericordia di Acquaviva, la sua partecipazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Misericordia la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fratellanza di Misericordia potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Fratellanza di Misericordia, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Misericordia non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ARTICOLO 12 - ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Misericordia trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) Quote e contributi degli iscritti;
- b) Contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) Contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini sta-

tutari;

- d) Contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- h) Redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) Altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari,

La Misericordia ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono gratuite.

ARTICOLO 13 - IL VOLONTARIATO

Il Volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Misericordia iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Misericordia rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Misericordia può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 14 - GRUPPI OPERATIVI

La Misericordia può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Misericordia promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 15 - ISCRIZIONE

Tutti gli iscritti alla Misericordia, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia.

Per essere iscritti alla Fratellanza di Misericordia occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericor-

dia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Misericordia. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Misericordia, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia a partire dal 30° giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ARTICOLO 16 - QUALIFICHE DEI CONFRATELLI

I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Misericordia e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. La Misericordia può prevedere la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Misericordia senza acquisire diritti né doveri.

CAPO III

DIRITTI, DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO - 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

Gli iscritti alla Misericordia hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 28;
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

attività;

h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli iscritti alla Misericordia devono:

a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;

b. tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;

c. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e. collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni;

f. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g. assolvere al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

a. ammonizione;

b. sospensione a tempo determinato;

c. decadenza;

d. esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 19.

ARTICOLO 19 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'articolo 15. Inoltre l'Isritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 17 comma 2 oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale pur

essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Misericordia. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso l'Interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con le modalità di cui all'articolo 15, e sulla quale il Magistrato delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale accettazione. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 20 - GLI ORGANI

Sono organi della Misericordia:

L'Assemblea;

Il Magistrato;

Il Governatore;

Il Collegio Probivirale;

Il collegio dei sindaci revisori ove espressamente previsto;

L'organo di controllo, qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale e nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda

convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associazione ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Proviviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Misericordia o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'articolo 22.

ARTICOLO 24 - QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 25 - QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori, ove previsti, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 40.

ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia svolta nell'an-

- no precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o dell'Organo di controllo laddove previsti;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare, ove previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'articolo 41;
- g) nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato.
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia.

IL MAGISTRATO

ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Misericordia ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto della particolarità di cui all'articolo 32;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al

buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

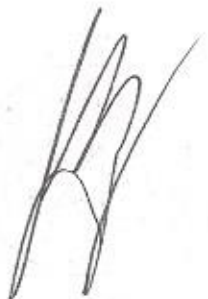
o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia;

r) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in at-



to secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;
t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE

Il Magistrato è composto da cinque a sette Confratelli. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato.

Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 24 (ventiquattro) mesi nel libro soci. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

A tutti gli amministratori si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ARTICOLO 29 - ADUNANZE

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probi-viri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, ei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30 - IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Misericordia all'interno della Confederazione nazionale del-

le Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ARTICOLO 31 - IL VICEGOVERNATORE

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 32 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell'articolo 30. Collabora inoltre per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 33 - GRATUITÀ E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i componenti gli organi durano in carica quattro anni ed i confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseri-



ti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 34 - IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Misericordia.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 28 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia. In particolare:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Misericordia;
- b. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti; sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia;
- e. sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 43.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 35 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 28, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vi-

ce Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

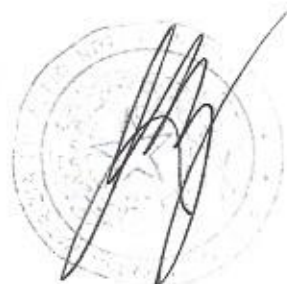
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, e delibera a maggioranza. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Misericordia nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 36 - IL CORRETTORE

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del



Magistrato, senza diritto di voto.

ARTICOLO 37 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

La commissione ha il compito di:

- a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti l'organo;
- c. redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d. redigere, ove previsto, la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

La commissione inoltre:

- a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- b) accerta la regolarità delle deleghe;
- c) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 38 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti, ed un numero di preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggio-

re anzianità di iscrizione alla Misericordia. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 39 - GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia. I confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 28 terzo comma si estendono anche fra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 40 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 27 punto 1), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 41 - REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 42 - BILANCIO DI ESERCIZIO

La Misericordia deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 43 - MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA MISERICORDIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 34 comma e), il Governatore della Misericordia segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'at-

tenzione delle autorità competenti.

ARTICOLO 44 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora la Misericordia receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ARTICOLO 45 - SCIoglimento DELLA MISERICORDIA

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'articolo 43. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21 terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia.

ARTICOLO 46 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia sono devoluti, per mezzo di delibera assembleare, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 42 - bis, c.c.

ARTICOLO 47 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modi-

fiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to ANNA MANCIOTTI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 21 giugno 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Manciotti', with a long horizontal flourish underneath.